

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 14 DEL 4.07.2018

Ai Produttori interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola

LORO SEDI

Oggetto: Note esplicative della Procedura di effettuazione delle modifiche alle domande PAC 2018-DOMANDA UNICA.

Sommario

1. Premessa	2
2. Modifiche ai sensi dell'articolo 15(1) del reg. UE 809/2014	2
3. Modifiche alla domanda unica in seguito ai controlli preliminari (articolo 15(1bis) del reg. UE 809/2014)	3
4. Presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 4 del reg. UE 640/2014	3
5. Modifiche alla domanda unica, in riduzione	4

1. Premessa

Secondo quanto disposto dalla normativa vigente, possono essere presentate domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. UE 809/2014 e comunicazioni di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Le domande iniziali, presentate secondo la procedura indicata nel paragrafo 4 delle Istruzioni Operative Arcea n. 9 del 1 giugno 2018, dovranno essere completate mediante una domanda ai sensi dell'articolo 4 del Reg. UE n. 640/2014, una volta rimossi gli impedimenti alla corretta dichiarazione e entro il 30 settembre 2018.

L'OP ARCEA per il 2018 mette a disposizione degli agricoltori un unico modulo per effettuare tutte le modifiche ritenute necessarie, sia quelle a valle della comunicazione dell'esito dei controlli preliminari, sia quelle d'iniziativa dell'agricoltore.

I controlli svolti successivamente alla presentazione della domanda metteranno in evidenza i diversi effetti afferenti alle diverse tipologie di modifica effettuate, a seconda che siano intervenute ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 1bis dell'articolo 15 del reg. UE 809/2014.

Le domande di modifica ai sensi dell'articolo 15(1) del reg. UE 809/2014 possono essere presentate fino al 10 luglio 2018.

Le domande di modifica ai sensi dell'articolo 15(1bis) del reg. UE 809/2014 possono essere presentate fino al 20 luglio 2018, a partire dal momento in cui l'Organismo Pagatore ARCEA effettua la comunicazione contenente l'esito dei controlli preliminari.

Le domande di rinuncia ai sensi dell'articolo 3 del reg. UE 809/2014 possono essere presentate fino a quando l'autorità competente informa il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze o comunica l'intenzione di svolgere un controllo in loco.

2. Modifiche ai sensi dell'articolo 15(1) del reg. UE 809/2014

Per tutte le domande, escluse quelle per le quali è stata seguita la procedura indicata nel paragrafo 4 delle Istruzioni Operative Arcea n. 9 del 6 giugno 2018, possono essere presentate domande di modifica ai sensi dell'art. 15(1) del reg. UE 809/2014:

1. Senza applicazione di penalità ai sensi dell'articolo 13(3) del reg. UE 640/2014

- Nel caso in cui la consistenza territoriale aziendale, *condotta al 15 maggio 2018 e inserita nella scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda iniziale*, non sia stata completamente riportata nella domanda iniziale stessa.

In tale situazione è possibile integrare, come segue, la richiesta di aiuto:

- a) Regime di base: è ammessa la domanda di modifica nei limiti della superficie condotta;
- b) Aiuti accoppiati: è ammessa la domanda di modifica nei limiti della superficie condotta e dettagliata per coltura;
- c) Obblighi greening (diversificazione/EFA): è ammessa la domanda di modifica anche se non presente il dettaglio della coltura nella componente alfanumerica, in considerazione:
 - dell'obbligatorietà della dichiarazione
 - del fatto che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è quello compreso tra il

1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda, come stabilito dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014.

- Le superfici condivise, riportate interamente in grafica a seguito della precompilazione e identificate da un apposito segnalatore, potranno essere precisate e localizzate.

2. Con applicazione di penalità ai sensi dell'articolo 13(3) del reg. UE 640/2014:

- Nel caso di aumento nella richiesta degli aiuti.

3. Modifiche alla domanda unica in seguito ai controlli preliminari (articolo 15(1bis) del reg. UE 809/2014)

Per tutte le domande per le quali l'Organismo Pagatore ARCEA ha inviato una comunicazione contenente segnalazioni rilevate a seguito dell'esecuzione dei controlli preliminari (cfr. par. 3.1.1 delle I.O. n. 9 del 6 giugno 2018), potranno essere presentate domanda di modifica ai sensi dell'art. 15(1bis) del reg. UE 809/2014. Sono state escluse dalla comunicazione le domande per le quali è stata seguita la procedura indicata nel paragrafo 4 delle Istruzioni Operative n. 9 del 6 giugno 2018.

- Nel caso in cui la consistenza territoriale aziendale *condotta al 15 maggio 2018 e inserita nella scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda iniziale*, non sia stata completamente riportata nella domanda iniziale stessa, è possibile integrare, come segue, le richieste di aiuto:
 - a) Regime di base: è ammessa la domanda di modifica nei limiti della superficie condotta;
 - b) Aiuti accoppiati: è ammessa la domanda di modifica nei limiti della superficie condotta e in presenza dell'indicatore COP-1, COP-2, COP-5
 - c) Obblighi greening (diversificazione/EFA): è ammessa la domanda di modifica anche se non è presente il dettaglio della coltura nella dichiarazione alfanumerica, in considerazione:
 - dell'obbligatorietà della dichiarazione;
 - del fatto che il periodo da considerare ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture di cui all'art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è quello compreso tra il 1° aprile ed il 9 giugno dell'anno di presentazione della domanda, come stabilito dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014.

Le superfici condivise, riportate interamente in grafica a seguito della precompilazione e identificate da un apposito segnalatore, potranno essere precisate e localizzate.

Si sottolinea che nel caso in cui la *consistenza territoriale aziendale, condotta al 15 maggio 2018 e presente nella scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda di modifica ma NON nella scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda iniziale*, è possibile integrare la richiesta di aiuto con applicazione di penalità ai sensi dell'articolo 13(3) del reg. UE 640/2014 per le superfici condotte e inserite/aumentate successivamente alla data della scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda iniziale.

4. Presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 4 del reg. UE 640/2014

Per tutte le domande per le quali è stata seguita la procedura indicata nel paragrafo 4 delle Istruzioni Operative Arcea n. 9 del 6 giugno 2018 si sottolinea che nel caso in cui la *consistenza territoriale*

aziendale, condotta al 15 maggio 2018 e inserita nella scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda ai sensi dell'articolo 4 del reg. UE 640/2014 ma NON nella scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda iniziale, è possibile integrare la richiesta di aiuto con applicazione di penalità ai sensi dell'articolo 13(3) del reg. UE 640/2014 per le superfici condotte e inserite/aumentate successivamente alla data della scheda di validazione del fascicolo aziendale su cui si basa la domanda iniziale e fino al 10 luglio 2018; dopo tale data le superfici inserite sono ritenute non ammissibili alla richiesta di aiuto per la campagna 2018.

5. Modifiche alla domanda unica, in riduzione

Per tutte le domande presentate, escluse quelle per le quali è stata seguita la procedura indicata nel paragrafo 4 delle Istruzioni Operative Arcea n. 9 del 6 giugno 2018 che non è stata completata con la presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 4 del reg. UE 640/2014, possono essere presentate domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del reg. UE 809/2014.




Il Direttore Arcea
Dott. Maurizio Nicolai